

**COMUNE DI STENICO  
PROVINCIA DI TRENTO**

**DISCIPLINA GENERALE  
DEL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE E  
FUNZIONAMENTO DEI MERCATI  
COMUNALI**

Approvato con deliberazione consiliare n.      di data

Articoli:

- Articolo 1 Fonti normative e definizioni
- Articolo 2 Modulistica e modalità di presentazione delle istanze o comunicazioni
- Articolo 3 Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 4 Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività
- Articolo 5 Mercati esistenti
- Articolo 6 Tipologie di posteggio ammesse
- Articolo 7 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati esistenti
- Articolo 8 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi isolati
- Articolo 9 Criteri, limiti e modalità per lo spostamento e la soppressione dei mercati
- Articolo 10 Canoni per la concessione dei posteggi
- Articolo 11 Orario di svolgimento dei mercati
- Articolo 12 Accesso ed uscita dai mercati
- Articolo 13 Requisiti di ammissione ai mercati
- Articolo 14 Durata della concessione di posteggio
- Articolo 15 Subingresso nella concessione di posteggio
- Articolo 16 Sospensione e revoca della concessione di posteggio
- Articolo 17 Partecipazione ai mercati saltuari
- Articolo 18 Dimensione dei posteggi
- Articolo 19 Esposizione dei prezzi
- Articolo 20 Allestimento e sgombero dei banchi
- Articolo 21 Viabilità
- Articolo 22 Tende di copertura del posteggio
- Articolo 23 Vincoli e divieti relativi all'operatività
- Articolo 24 Vincoli e divieti per merceologia
- Articolo 25 Vendita e somministrazione di sostanze alimentari
- Articolo 26 Responsabilità
- Articolo 27 Sorveglianza
- Articolo 28 Sanzioni

Allegati al Regolamento:

- Allegato 1 Mod..Com 8
- Allegato 2 Mod..Com 9
- Allegato 3 Mod. PA
- Allegato 4 Mercati saltuari (fiere)
- Allegato 5 Posteggi isolati
- Allegato 6 Planimetria dell'area attinente la Fiera di San Martino

## **Articolo 1**

### **Fonti normative e definizioni**

1. Le fonti normative sono le seguenti:
  - a) “ **LEGGE** “ La legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) “**REGOLAMENTO** “ Il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e specificatamente gli articoli dal n. 17 al n. 27;
  - c) “**INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE** “ La deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001 avente ad oggetto: Legge provinciale 08 maggio 2000, n. 4 “ Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento “ – Articolo 16: indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche;
  - d) “ **AREE PUBBLICHE** ” si intendono strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - e) “ **POSTEGGIO** “ si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;
  - f) “ **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE** “ si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti od attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
  - g) “ **MERCATO PERIODICO** “ si intende la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attività disciplinata dall'articolo 14, comma 1 lettera a) della legge;

I “mercati periodici” sono distinti in “mercati di servizio” e “mercati specializzati”

Costituiscono “mercati di servizio” quelli istituiti per una o più delle seguenti finalità:

- per corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla locale rete commerciale a posto fisso;
- per assicurare ai consumatori maggiori possibilità od alternative di acquisto;
- per promuovere la valorizzazione e la rivitalizzazione dei centri storici o di località a vocazione turistica, nonché per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani.

I “mercati specializzati”, sia a carattere periodico che saltuario, sono intesi come mercati riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti e finalizzati alla promozione ed alla vendita di particolari prodotti artigianali od agroalimentari locali e comunque di beni la cui trattazione comporti un elevato grado di specializzazione.

- h) “ **MERCATI SALTUARI** “ si intendono i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale , o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile , in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;
- i) “ **POSTEGGI ISOLATI**” si intendono i posteggi , utilizzati con frequenza periodica , assegnati in un’area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno;
- j) “ **ITINERANTE** “ si intende il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l’uso di mezzi motorizzati ed in ogni caso senza l’apprestamento e l’esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo;
- k) “ **SOCIETA’ DI PERSONE** “ si intendono le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese;
- l) “ **DOMICILIO DEI CONSUMATORI** “ si intende non solo la dimora privata dei consumatori, ma anche i locali di lavoro o di studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, o di consumo di alimenti e bevande

## **Articolo 2**

### **Modulistica e modalità di presentazione delle istanze o comunicazioni**

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge e le comunicazioni di subingresso di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento devono essere redatte sui modelli (Allegato 1 **Mod. Com 8** e Allegato 2 **Mod. Com 9**) riportati in calce al presente atto.

2. Le autorizzazioni da rilasciare d'ufficio per conversione ai sensi dell'articolo 30, commi 3, 4 e 5 del regolamento devono essere compilate con l'utilizzo dei medesimi modelli di cui al precedente comma 1, indicando negli stessi che si tratta di autorizzazioni rilasciate per conversione e riportandovi gli estremi della autorizzazione originaria.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni presentate da produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche ai sensi della legge 09 febbraio 1963, n. 59 e le comunicazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 sono redatte sul modello (Allegato 3 **Mod. PA**) riportato in calce al presente atto.
4. Le domande per il rilascio di autorizzazioni relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 della legge sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
5. Ferma restando l'efficacia immediata della comunicazione di subingresso, entro otto giorni dalla presentazione o dal ricevimento della stessa il responsabile del procedimento effettua la verifica in ordine alla completezza dei dati riportati nella medesima ed alla dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esercizio dell'attività provvedendo, nel caso di incompletezza dei dati o di insussistenza dei predetti requisiti, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n.23 compreso, nei casi richiesti dalla legge medesima, il divieto di prosecuzione dell'attività illegittimamente svolta.
6. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà sottoscritte dai richiedenti contestualmente all'inoltro od alla consegna delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni di inizio attività sono sottoposte a successivi controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tenuto conto del carico di lavoro degli Uffici e del funzionario preposto il campione è stabilito nella percentuale del 20% delle domande e delle comunicazioni complessivamente pervenute nel corso di ciascun trimestre dell'anno civile.
7. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge possa essere ottenuta con riferimento a più posteggi del medesimo mercato o di diversi mercati del comune, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti di autorizzazione quanti sono i posteggi concedibili.
8. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è in ogni caso subordinato al rispetto della normativa in materia igienico - sanitaria. Pertanto, dopo il

rilascio della autorizzazione e dopo la presentazione della comunicazione di subingresso, gli operatori che trattano la vendita di prodotti alimentari devono inoltrare al Distretto Sanitario di competenza la prevista dichiarazione di inizio attività;

9. Per i procedimenti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".
10. In materia di documentazione amministrativa si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

### **Articolo 3**

#### **Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di chiusura stabilita dal presente regolamento.
2. Conformemente a quanto previsto dagli indirizzi provinciali, lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante o presso il domicilio dei consumatori sarà consentito durante la fascia oraria giornaliera stabilita, per la generalità degli esercizi commerciali, dall'ordinanza sindacale n. 17/2002 di data 28.08.2002 e ss.mm.ed integrazioni.
3. Lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma 2 è inoltre soggetta al rispetto dell'obbligo di astensione dall'attività in corrispondenza delle chiusure domenicali e festive stabilite per la generalità degli esercizi commerciali del corrispondente settore merceologico, alimentare o non alimentare.
4. L'esenzione dagli orari di svolgimento prevista per alcune tipologie di attività e di esercizi dall'articolo 12 della legge non è ammessa per la vendita o la somministrazione di beni e prodotti ad essi corrispondenti effettuata nell'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche.

## **Articolo 4**

### **Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività**

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge, i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge, gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e coloro che sono autorizzati ad effettuare la vendita al domicilio dei consumatori ai sensi dell'articolo 17 nei locali nei quali gli stessi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto s'intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
  
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante l'uso di veicoli ed automezzi è subordinato al pieno rispetto delle norme relative al codice della strada.
  
3. E' vietata la sosta per la vendita in forma itinerante nelle vie e nelle piazze destinate ai mercati durante il loro svolgimento. Inoltre, e per esigenze di viabilità, la vendita in forma itinerante è vietata anche a Stenico capoluogo, in piazza Dante Alighieri, limitatamente al periodo 01 – 31 agosto. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, nei giorni in cui si svolge il mercato, nel raggio di 500 m. “.
  
4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali vietare o limitare l'esercizio del commercio ambulante ai fini della salvaguardia delle aree medesime, sono individuate nel modo seguente:
  - a) Salita al Castello
  - b) Aree poste in prossimità delle Chiese di Stenico , Villa Banale, Premione, Seo e Sclemo
  - c) Il parco termale

## **Articolo 5 Mercati esistenti**

1. Sul territorio comunale non risultano istituiti “ mercati periodici “.
2. All’eventuale istituzione di nuovi mercati si provvederà mediante aggiornamento della presente disciplina e dei relativi allegati, nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2 dovrà essere acquisito il preventivo parere delle associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.
4. La Fiera di San Martino è l’unico mercato saltuario che risulta istituito nel Comune. L’area di svolgimento, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi, sono stabiliti secondo quanto riportato negli Allegati 4 e 6 del presente Regolamento.
5. I posteggi istituiti sul territorio comunale sono stabiliti secondo quanto riportato nell’Allegato 5 sempre del presente Regolamento.

## **Articolo 6 Tipologie di posteggio ammesse**

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 degli indirizzi provinciali, le tipologie di posteggio ammesse nel mercato saltuario esistente sono da prevedersi esclusivamente fra le seguenti:
  - a) generi alimentari (quali: formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria);
  - b) generi non alimentari (compresi i prodotti dell’abbigliamento, la pelletteria e le calzature);
  - c) vendita e somministrazione di bevande, panini e cibi cotti al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione nell’ambito dei mercati e secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b) degli indirizzi provinciali;
  - d) vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli o di prodotti vari da parte degli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali.

2. Nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 1, le tipologie di posteggio specificamente stabilite per il mercato saltuario esistente (Fiera di San Martino ) sono quelle riportate nell' Allegato 4 del presente Regolamento.
3. Le tipologie di posteggio di cui al precedente comma 2 costituiscono obbligatorio riferimento ai fini della conversione delle autorizzazioni, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del regolamento.

#### **Articolo 7**

##### **Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati esistenti**

1. L'assegnazione della titolarità dei posteggi relativi al mercato saltuario esistente che si rendessero disponibili a seguito dell'ampliamento dell'area o per revoca della concessione o ancora per rinuncia da parte del titolare è disposta nei confronti dei soggetti che risultino validamente inseriti nella graduatoria del mercato, operando nel rispetto dell'ordine stabilito dalla stessa.
2. Qualora i posteggi disponibili siano più di due, la metà viene assegnata in via prioritaria ai titolari di concessione nello stesso mercato che li richiedano per trasferire la concessione in altro posteggio, rendendo con ciò disponibile quello di cui sono già titolari. Nel caso in cui i posteggi disponibili siano di numero dispari, la quota da assegnare ai titolari è computata con arrotondamento per difetto.
3. Con i criteri e modalità di cui al comma successivo è disposta la riassegnazione dei posteggi in caso di spostamento totale o parziale dell'area di mercato.
4. Per i fini di cui al comma precedente dovranno essere stabiliti di volta in volta con apposito atto e previa consultazione delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale i criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi disponibili, tenendo conto:
  - a) della situazione oggettiva dell'area rispetto alla ampiezza della sede stradale rapportata alle dimensioni dei singoli posteggi;
  - b) della eventuale esigenza di assicurare allacciamenti idrici, elettrici, fognari;
  - c) della necessità di accorpate o di trasferire posteggi del settore alimentare per esigenze igienico - sanitarie o di tutela ambientale;
  - d) della anzianità di rilascio della concessione e della anzianità di esercizio

della attività commerciale su aree pubbliche.

5. L'assegnazione dei posteggi di mercato ai nuovi titolari é comunque disposta nel rispetto delle tipologie di posteggio prestabilite per il mercato di riferimento, come riportate negli Allegati del presente Regolamento.
6. Il possesso di autorizzazione per settori merceologici aventi contenuto più ampio rispetto alla tipologia di posteggio indicata nel provvedimento di concessione non abilita alla trattazione dei relativi prodotti sul posteggio oggetto della concessione, ma unicamente alla loro vendita in forma itinerante ovvero nei casi di sostituzione temporanea dei titolari assenti in altri mercati.
7. L'assegnazione temporanea dei posteggi per assenza dei titolari come prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge é disposta secondo l'ordine della apposita graduatoria formata per ciascun mercato esclusivamente sulla base della anzianità di frequenza sul mercato medesimo.
8. L'inserimento in graduatoria é disposto nei confronti dei soggetti muniti di idoneo titolo autorizzatorio, che abbiano presentato domanda in tal senso.
9. Sono esclusi dalla graduatoria summenzionata i soggetti il cui titolo autorizzatorio sia stato revocato o rinunciato o che non abbiano partecipato ad alcuna operazione di assegnazione dei posteggi per almeno una volta.
10. La graduatoria di cui al comma 7 è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 0,1 punti. Per "presenza" deve intendersi l'effettiva partecipazione del titolare della autorizzazione all'operazione di assegnazione dei posteggi comunemente denominata "spunta" e svolta dagli incaricati comunali preposti a tale compito. Detta operazione deve avvenire anteriormente all'orario di apertura del mercato, come stabilito negli Allegati del presente Regolamento.
11. Alla operazione di assegnazione dei posteggi in sostituzione del titolare dell'autorizzazione é ammessa la presenza dell'eventuale coadiutore familiare o di un dipendente iscritto all'INPS o di uno dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o di uno dei soci per quelle in nome collettivo che siano anche soci lavoratori.
12. E' esclusa ogni forma di rappresentanza o delega a soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma e l'attribuzione di punteggio a operatori non in grado di collocare il banco vendita ed esporre la merce all'atto della assegnazione temporanea del posteggio.

4. La graduatoria di cui al comma 7 è aggiornata una volta all'anno per i mercati saltuari.
5. La graduatoria formulata per i fini di cui al comma 3 è predisposta ogni qualvolta si verificano le condizioni di cui al comma 2.
6. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli o agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali è regolata dagli stessi criteri previsti dal presente articolo per gli operatori esercenti su aree pubbliche.
7. E' fatto salvo il punteggio acquisito dagli operatori nelle graduatorie dei singoli mercati fino alla data di efficacia del presente atto.

#### **Articolo 8** **Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi isolati**

Relativamente ai posteggi isolati, l'assegnazione potrà essere stabilita secondo uno dei seguenti criteri:

- a) ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione del posteggio;
- b) sulla base di una valutazione comparata delle caratteristiche qualitative dei prodotti proposti rispetto alle finalità perseguite attraverso l'istituzione del posteggio stesso;
- c) tenendo conto della conformità merceologica dei prodotti proposti con le specifiche tipologie di posteggio previste.

#### **Articolo 9** **Criteri, limiti e modalità per lo spostamento e la soppressione dei mercati**

1. L'eventuale spostamento di sede dei mercati esistenti è consentito, previa approvazione di motivato provvedimento comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge e dall'articolo 24, comma 3 del

regolamento, con l'osservanza delle seguenti modalità e limiti:

- a) lo spostamento forzoso deve essere motivato da prevalenti ragioni di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per esecuzione di lavori e per la tutela della sicurezza pubblica e non può essere disposto al solo scopo di creare zone di rispetto per tutelare la posizione di operatori esercenti su aree private;
  - b) lo spostamento disposto per ragioni di pubblico interesse deve essere motivato da fatti e situazioni oggettive sopravvenute successivamente alla istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione e, qualora lo spostamento sia disposto temporaneamente per l'esecuzione di lavori che interessano l'area del mercato, deve avvenire previa la verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre i tempi di esecuzione dei lavori stessi;
  - c) l'adozione del provvedimento attinente lo spostamento forzoso del mercato, sia questo totale o parziale, viene assunta fatti salvi i casi di spostamenti urgenti e imprevedibili motivati da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, previa la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche;
  - d) lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi dello stesso può anche essere disposto a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata; in tal caso la nuova area di localizzazione del mercato o di parte dello stesso è scelta dal Comune nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 6 degli indirizzi generali.
  - e) lo spostamento della data di svolgimento dei mercati può disporsi per motivi contingenti per evitare la contestualità con festività infrasettimanali o ancora in via permanente; in quest'ultimo caso lo spostamento può essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste alla precedente lettera d), previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche.
2. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento comunale, nei seguenti casi:
- a) mancanza di domande per la partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
  - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del regolamento e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

## **Articolo 10**

### **Canoni per la concessione dei posteggi**

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge, i canoni per la concessione dei posteggi di mercato e dei posteggi isolati sono aggiornati tenendo conto:
  - a) dell'aumento dei prezzi al consumo rilevato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento e registrato successivamente all'ultimo adeguamento;
  - b) delle eventuali infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato e per i singoli posteggi, quali allacciamenti elettrici, idrici e fognari, nonché delle modalità per lo smaltimento dei rifiuti, per l'allestimento dei servizi igienici e di altri fatti connessi.
  
2. Il canone per la concessione dei posteggi è stato fissato con deliberazione consiliare n. 46/2002 di data 06.11.2002 e confermato con deliberazione consiliare n. \_\_ del \_\_\_\_\_
  
3. Il canone di cui al precedente comma 2. è computato in base alla porzione di area risultante dall'atto di concessione ed è riscosso dal Comune nella stessa giornata di effettuazione del mercato quando trattasi di mercato saltuario o temporaneo o comunque di sostituzione temporanea ("spunta"), mentre per i posteggi isolati è applicata una procedura di riscossione che tiene conto delle presenze complessivamente effettuate ogni quadrimestre.
  
4. L'abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone.

## **Articolo 11**

### **Orario di svolgimento dei mercati**

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di chiusura stabilita per ciascun mercato negli **Allegati** alla presente disciplina.
  
2. In caso di eventi urgenti ed imprevedibili gli orari di svolgimento dei singoli mercati possono essere modificati dal Sindaco con apposita ordinanza.
  
3. Nel caso in cui un mercato venga a coincidere con una giornata festiva infrasettimanale o con manifestazioni tradizionali e straordinarie, il medesimo

potrà essere effettuato nella giornata, anticipato o posticipato. Il Sindaco stabilisce il giorno di effettivo svolgimento con apposita ordinanza, da adottare almeno trenta giorni prima in caso di giornate festive e di manifestazioni tradizionali o almeno otto giorni prima nel caso di manifestazioni straordinarie. Detto provvedimento sarà prima concordato con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. Le ordinanze sindacali di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente e preventivamente comunicate alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche.

## **Articolo 12**

### **Accesso ed uscita dai mercati**

1. Negli **Allegati** al presente **Regolamento** sono stabilite l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi e l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area.
2. Gli operatori non possano abbandonare di propria iniziativa il mercato prima dell'orario di chiusura, fatti salvi i casi di forza maggiore, quali intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danno alle merci o problemi riferiti alle condizioni di salute personale o dei familiari.
3. Nei casi possibili di cui al precedente comma 2 le uscite anticipate dal mercato sono comunque preventivamente autorizzate dal personale preposto alla vigilanza.

## **Articolo 13**

### **Requisiti di ammissione ai mercati**

1. Ai mercati di servizio e specializzati sono ammessi:
  - a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15, comma 2 della legge, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
  - b) gli eventuali produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n.59 o dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 nonché gli eventuali altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli

indirizzi provinciali, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;

- c) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge e dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento inseriti nella graduatoria del mercato, nei giorni di assenza dei titolari di concessione.

1. Ai mercati saltuari sono ammessi:

- a. i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 in possesso di concessione di posteggio per detti mercati;
- b. gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti della autorizzazione prevista dall'articolo 15, commi 2 e 3 della legge, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
- c. gli esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti della autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge, inseriti nella graduatoria del mercato, nei giorni di assenza dei titolari di concessione.

#### **Articolo 14** **Durata della concessione di posteggio**

1. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati periodici e saltuari e dei posteggi isolati ha durata di anni dieci
2. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati temporanei e' limitata al giorno od ai giorni di effettuazione dei medesimi
3. Le concessioni sono rinnovate tacitamente, in assenza di motivi ostativi di pubblico interesse, per un periodo di uguale durata.
4. In caso di subingresso o di sostituzione di una concessione a seguito di revoca o rinuncia del titolare, la concessione del subentrante o del nuovo operatore ha durata pari al periodo residuo della concessione originaria
5. Nel provvedimento di concessione è indicata la tipologia merceologica del posteggio, che va mantenuta per tutta la durata della concessione, anche in caso di subingresso.
6. Il numero corrispondente al posteggio assegnato è annotato sulla autorizzazione in possesso dell'operatore nonché sul provvedimento di

concessione dell'area.

7. La concessione non ha validità al di fuori dell'area riferita al posteggio od ai posteggi oggetto di concessione.
8. L'eventuale scambio di posizione di posteggi fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato dal Comune mediante modifica della concessione.

### **Articolo 15** **Subingresso nella concessione di posteggio**

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento, in particolare dagli articoli 20 e 23, commi 3, 4 e 5.
2. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie, come previsto anche dall'articolo 14 comma 4 delle presenti Norme.
3. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale. È altresì consentita la cessione di rami aziendali, intesi come il complesso di beni, inclusi gli eventuali posteggi, connessi con una fra le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui un soggetto risulta titolare.
4. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, salvo il caso in cui trattasi di società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

### **Articolo 16** **Sospensione e revoca della concessione di posteggio**

1. La sospensione della concessione di posteggio, fino ad un massimo di venti giorni, è disposta come sanzione accessoria nei casi di particolare gravità o recidiva di cui all'articolo 20, comma 2 della legge. In tal caso la sospensione della concessione è di durata pari al periodo di sospensione della corrispondente autorizzazione.
2. La sospensione o la revoca della concessione di posteggio possono essere

disposte per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge. In tal caso il titolare della concessione ha titolo ad ottenere, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 24, comma 3, del regolamento.

3. La revoca della concessione di posteggio è disposta nel caso di assenza dal mercato per un periodo superiore a quello stabilito dall'articolo 24, comma 1 del regolamento, qualora l'assenza sia imputabile al titolare della concessione. I termini di cui al comma 1 rimangono sospesi qualora la mancata partecipazione al mercato derivi dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio o non sia comunque imputabile al concessionario del posteggio. Per disporre la revoca deve essere osservata la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento.

#### **Articolo 17** **Partecipazione ai mercati saltuari**

1. Le domande di partecipazione ai mercati saltuari devono essere presentate dal primo gennaio fino ad almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.
2. Durante il decennio di durata della concessione, ai fini della partecipazione alle edizioni di mercati saltuari successive alla prima, gli operatori titolari di posteggio devono far pervenire entro il termine di cui al precedente comma 1, apposita comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione.
3. Il mancato o ritardato invio della comunicazione di conferma di cui al precedente comma 2 comportano l'esclusione dalla possibilità di partecipazione al mercato saltuario per l'anno corrente fermo restando il mantenimento della concessione per gli anni futuri.

#### **Articolo 18** **Dimensione dei posteggi**

1. I posteggi della Fiera di San Martino sono delimitati in conformità alle planimetrie di cui all'**Allegato 6** del presente **Regolamento**.
2. L'area concessa a posteggio può comprendere uno spazio per l'automezzo e tale circostanza deve essere espressamente menzionata nell'atto di concessione.

3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato libero un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
4. La lunghezza frontale del banco non può superare quella indicata in concessione e la profondità è prestabilita allo scopo di mantenere l'allineamento dei banchi lungo il percorso stradale.

### **Articolo 19 Esposizione dei prezzi**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge, le merci esposte sui banchi di vendita o su attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del relativo prezzo di vendita al pubblico.
2. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e/o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

### **Articolo 20 Allestimento e sgombero dei banchi**

1. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia priva degli indispensabili requisiti di pulizia e decoro.
2. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza produrre schiamazzi o eccessivi rumori e senza abbandonare al suolo carte, cartoni, attrezzi, merce o altro materiale.
3. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo risulta attrezzato regolarmente a tale scopo.
4. E' fatto assoluto divieto di esporre gli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.
5. Prima di lasciare il posto loro assegnato gli operatori del mercato devono provvedere ad una accurata pulizia del suolo pubblico in loro concessione nonché al deposito dei rifiuti relativi al proprio posteggio negli appositi contenitori. All'asporto dei contenitori dei rifiuti ed alla pulizia dell'area di

pertinenza provvede il Comune con personale e mezzi propri.

### **Articolo 21 Viabilità**

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo, anche se condotto a mano, nelle strade o aree riservate al mercato.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 è segnalato con opportuni sbarramenti a cura del Comune e viene attuato anche a mezzo dello sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
3. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

### **Articolo 22 Tende di copertura del posteggio**

1. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo che:
  - a) le loro estremità si elevino dal suolo almeno di metri due;
  - b) non siano di ostacolo al passaggio;
  - c) non costituiscano pericolo per alcuno;
  - d) non impediscano la visuale degli altri posteggi.

### **Articolo 23 Vincoli e divieti relativi all'operatività**

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
  - a) ingombrare i varchi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione pedonale;
  - b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
  - c) fare uso di radio, giradischi ed altri strumenti sonori senza cuffie;

- d) tenere cani od altri animali;
- e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
- f) provocare tassi di emissioni gassose superiori ai limiti previsti dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- g) utilizzare bruciatori e analoghe attrezzature realizzate od installate in difformità dalle norme di sicurezza.

#### **Articolo 24** **Vincoli e divieti per merceologia**

1. Nei mercati vigono i vincoli ed i divieti riportati nei commi seguenti.
2. E' vietata la vendita di armi, esplosivi, oggetti preziosi.
3. Per la vendita delle sementi è necessaria la preventiva autorizzazione fitosanitaria di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987.
4. Per determinate categorie di prodotti, quali articoli di ottica ed ortopedici, è necessario il possesso del diploma delle arti ausiliarie sanitarie.
5. La vendita di oggetti usati nonché di antichità e oggetti d'arte richiede il preventivo possesso del titolo rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

#### **Articolo 25** **Vendita e somministrazione di sostanze alimentari**

1. Gli operatori ammessi al mercato che esercitano il commercio su area pubblica di prodotti alimentari devono essere muniti per l'esposizione e la vendita della merce di banchi ed attrezzature rispondenti ai requisiti igienico - sanitari come prescritti da I Regolamento CEE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e successive modifiche ed integrazioni.

## 2. Norme di sicurezza per impianti a gas GPL.

1.L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche.

2.Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento , per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.

3.Le apparecchiature a gas di cui al precedente comma 1 devono corrispondere alle seguenti tipologie:

a)apparecchi di cottura alimentati a gas installati su banchi di vendita

b)apparecchi di cottura alimentati a gas con impianti fissi, installati su automezzi per la gastronomia

Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

4.Ciascun operatore del mercato che intenda utilizzare le apparecchiature di cui al precedente comma 3, deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia; a tal fine la dichiarazione deve essere resa mediante apposito modello. Inoltre gli operatori devono dotarsi di idonea copertura assicurativa per danni a cose o persone derivanti dall'uso di tali apparecchiature.

5.Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione e copertura assicurativa , in corso di validità, ed esibirla all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati.

6.Costituisce requisito necessario per la partecipazione ai mercati anche la frequentazione di un corso in materia di antincendio. L'attestato di partecipazione va esibito agli organi di controllo unitamente alla dichiarazione prevista al comma 4.

7.E' fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione o che prevedano l'uso di GPL (gas propano liquido).

## **Articolo 26 Responsabilità**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare a qualsiasi titolo ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori ambulanti sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

## **Articolo 27 Sorveglianza**

1. La sorveglianza del mercato è espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune o dal corpo di polizia municipale
2. Il servizio di vigilanza igienico - sanitaria è disimpegnato dal Servizio igiene pubblica, dal Servizio veterinario ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria.

## **Articolo 28 Sanzioni**

1. Gli operatori dei mercati comunali devono attenersi alle norme di fonte superiore elencate all'articolo 1, nonché alle disposizioni del presente Regolamento, alle Ordinanze del Sindaco ed alle leggi speciali che disciplinano la vendita e la somministrazione di particolari prodotti.
2. Gli organi di vigilanza perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 20 della legge e degli articoli 21 e 33 del regolamento citati in premessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

**Allegato 4 al Regolamento: MERCATI SALTUARI – FIERA -**

° mercato saltuario n.1

<b>Denominazione:</b>	FIERA DI SAN MARTINO
<b>Ubicazione:</b>	VIALE BRIGATA TORINO – P.ZZA D. ALIGHIERI
<b>Frequenza:</b>	ANNUALE
<b>Data di svolgimento:</b>	11 NOVEMBRE (la Fiera sarà anticipata al sabato qualora cadesse di domenica)
<b>Numero totale posteggi:</b>	39
di cui:	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Somministrazione	
Produttori agricoli	
Altre categorie	
<b>Operazioni di spunta:</b>	
Ora di inizio	07.15
Ora di termine	07.30
<b>Orario del mercato:</b>	
Ora di inizio	07.30
Ora di termine	16.00
<b>Termine di sgombero dell'area:</b>	18.00

**Allegato 5 al Regolamento: POSTEGGI ISOLATI**

<b>Posteggio</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>
<b>Ubicazione:</b>	P.zza G.Prati	P.zza Corpi Franchi	Via Leone Salvini nei pressi della fontana
<b>Dimensioni</b>	7 x 3	7 x 3	7 x 3
<b>Giorno di svolgimento:</b>	giovedì	martedì	mercoledì
<b>Tipologia di posteggio:</b>	non alimentari	non alimentari	non alimentari
<b>Fascia oraria svolgimento (ora di inizio e termine):</b>	08.00 – 16.00	08.00 – 16.00	08.00 – 16.00
<b>Ora di termine per lo sgombero dell'area:</b>	17.00	17.00	17.00

